



ASSOLOMBARDA



Start with Asso

Le novità normative del cd. Scaleup Act

Milano | 16 maggio 2025



ASSOLOMBARDA



Federico Chiarini

*Presidente Gruppo Giovani Imprenditori
e Vicepresidente con delega alle Startup Assolombarda*



ASSOLOMBARDA



Giorgio Ciron

*Referente Startup
Assolombarda*



ASSOLOMBARDA



LE NOVITÀ DELLO SCALE UP ACT

Scaleup Act

Revisione della normativa e predisposizione dello **Scaleup Act** sotto forma di articolato.

Convocazione tavolo MIMIT per predisposizione dello Scaleup Act

Abbiamo raccolto i feedback dei Soci, con il contributo dei nostri studi legali e in collaborazione con altre Associazioni del settore al fine di predisporre una proposta strutturata.

Incontri Stakeholders

Abbiamo mantenuto un dialogo continuo con i principali stakeholder

Invio proposte di emendamenti

Per rafforzare il testo e proseguire il lavoro, anche tramite futuri strumenti legislativi, al fine di promuovere nuove misure che portassero alla creazione di uno Scaleup Act completo e rispondente alle esigenze delle startup italiane.

Novembre 2023

Luglio 2024

Dicembre 2024

Settembre 2023

Dicembre-Giugno

Ottobre 2024

Invio dell'Articolato Scaleup Act

Articolato composto da oltre 20 proposte in un documento di 50 pagine.

Approvazione DdL Concorrenza

L'impegno si è tradotto in soli 6 articoli specifici per il settore, suscitando l'insoddisfazione pubblica dell'Associazione.

Voto favorevole alla Camera

Approvato l'emendamento presentato alla Camera, dal Governo, contenente la proposta di modifica per superare i punti critici del primo testo (cfr. 20k capitale sociale + 1 dipendente) e per rafforzare l'impianto normativo dello Scaleup Act



ASSOLOMBARDA



Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 28. *(Modifiche alla definizione di start-up innovativa)*

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»;
- a) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza».

2. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);
- b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
- e) ottenimento di almeno un brevetto.

2-ter. Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- b) incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 7-bis».

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 28. (Modifiche alla definizione di start-up innovativa)

Rif. proposte InnovUp: 3. Revisione e attualizzazione delle definizioni, dei requisiti di accesso e permanenza e delle agevolazioni previste nei registri delle startup e PMI innovative

GIUDIZIO → **Positivo (con riserva)**

ANALISI

- (1) Introduzione di **nuove condizioni** per la permanenza nel registro delle startup innovative
 - Devono essere classificate come micro, piccole o medie imprese secondo la normativa europea (raccomandazione 2003/361/CE).
 - Si escludono quelle con attività prevalente di agenzia o consulenza.
- (2 bis) Dopo i 3 anni standard, viene concessa la **possibilità di estensione** della permanenza nel registro speciale per altri 2 anni (quindi fino a 5 anni complessivi) *solo se si soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti*:
 - Incremento delle spese di ricerca e sviluppo al 25%
 - Sottoscrizione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione
 - Incremento di almeno il 50% dei ricavi o dell'occupazione tra il secondo e il terzo anno
 - Creazione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro attraverso un finanziamento convertendo o un aumento di capitale (da investitori professionali, incubatori, acceleratori o tramite equity crowdfunding), garantendo comunque un aumento delle spese di ricerca e sviluppo almeno al 20%.
 - Ottenimento di almeno un brevetto
- (2 ter) Dopo i 5 anni, si introduce la possibilità di **ulteriore estensione** per altri due periodi da 2 anni ciascuno (quindi fino a 4 anni, per un totale di 9 anni complessivi) per la **fase di scaleup**, se soddisfatti almeno uno dei seguenti requisiti avanzati:
 - Aumento del capitale di almeno 1 milione di euro da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, per ogni biennio di estensione
 - Incremento annuo dei ricavi derivati dalla gestione caratteristica superiore al 100%

COMMENTO

- **L'ultima versione elimina - come da noi richiesto - il requisito dei 20.000€** di capitale sociale e del dipendente, dopo due anni, per la permanenza nel registro delle startup innovative (una misura che non rappresentava l'effettiva capacità innovativa di una startup)
- In generale, i parametri sono sufficientemente **stringenti** da escludere dal registro le realtà che non dimostrano un reale carattere innovativo, e allo stesso tempo sono progettati per **valorizzare** le aziende - scaleup - con il maggior potenziale di crescita e innovazione.
- La **gradualità stabilita per l'estensione** della permanenza all'interno del registro, consentirà di premiare solo le aziende (scaleup) realmente capaci di confrontarsi con il mercato e raggiungere una dimensione internazionale.
- Positiva l'esclusione delle startup che svolgono attività prevalente di agenzia tuttavia **sarà necessario porre attenzione** sulla definizione di *"attività prevalente di agenzia e di consulenza"* dato che non corrisponde a nessun codice ATECO univoco e sull'armonizzazione tra la norma del 2012 - che parla di data di 5 anni dalla data di costituzione - e quella attuale che fa sempre riferimento alla data di iscrizione nel registro.
- Cosa si intende con la locuzione: ottenimento di almeno un brevetto?

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 29. *(Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa)*

1. Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, avvenga:

- a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
- b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.

2. Le imprese che non possiedono più i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 29. *(Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa)*

Rif. proposte InnovUp: *Revisione e attualizzazione delle definizioni, dei requisiti di accesso e permanenza e delle agevolazioni previste nei registri delle startup e PMI innovative*

GIUDIZIO → **Positivo**

ANALISI

- (1) In riferimento alle startup innovative già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, queste potranno restarci anche oltre il terzo anno - purché soddisfino i requisiti presenti nel comma 2-bis dell'Art. 28 della presente legge.
 - Le startup iscritte da più di 18 mesi: devono raggiungere i requisiti entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno.
 - Le startup iscritte da meno di 18 mesi: devono raggiungere i requisiti entro 6 mesi dalla scadenza del terzo anno.
- (2) Le startup innovative che perdono tali requisiti possono "trasformarsi" in PMI innovative e iscriversi nella relativa sezione speciale, purché rispettino i requisiti per questa nuova categoria.

COMMENTO

- Anche in questo caso (come nell'Art. 28), l'ultima versione elimina - come da noi richiesto - il requisito critico dei 20.000€ di capitale sociale e del dipendente, presente nella prima versione della norma ed, inoltre, prevede una gradualità nell'applicazione dei nuovi requisiti e non la retroattività "secca" prevista dalla prima versione.
- **Porre attenzione** alla applicabilità della norma per startup iscritte da 36 e 48 mesi

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 30. *(Modifiche alla definizione di incubatore certificato)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera e), dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «oppure nell'attività di supporto e accelerazione di start-up innovative»;

b) al comma 7:

1) alla lettera a), le parole: «costituzione e/o incubazione di start-up» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione o incubazione o accelerazione di start-up»;

2) alla lettera b), dopo la parola: «ospitate» sono inserite le seguenti: «o supportate»;

3) alla lettera d), dopo le parole: «personale ospitato» sono aggiunte le seguenti: «o personale delle start-up innovative supportate»;

4) alla lettera e), le parole: «rispetto all'anno, precedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle start-up innovative supportate rispetto all'anno precedente»;

5) alle lettere f), g) e h), dopo la parola: «incubate», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o supportate»;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto e di accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese, diversa da quella di cui al periodo precedente».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono aggiornati i valori minimi di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento allo svolgimento delle attività di supporto e accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attività di incubazione e sviluppo.

3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attività di supporto e di accelerazione di start-up iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni agevolative previste dagli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 della presente legge.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 30. *(Modifiche alla definizione di incubatore certificato)*

Rif. proposte InnovUp: *Revisione e attualizzazione del quadro normativo che regola le attività degli incubatori certificati*

GIUDIZIO→ **Positivo (con riserva)**

ANALISI

- (1) **Ampliamento della platea dei soggetti che possono essere “certificati”** non solo agli incubatori strettamente detti ma anche a soggetti che svolgono attività di “*supporto e accelerazione di startup innovative*” → la certificazione è disponibile non solo agli incubatori strettamente detti ma anche agli **acceleratori**.
 - La classificazione elaborata consente di includere potenzialmente anche i **venture builder/startup studio** (categoria che InnovUp rappresenta formalmente da marzo 2024).
 - Superamento della definizione di incubatore certificato basata esclusivamente sullo spazio fisico dello stesso, integrando il concetto di “ospitate” con quello più ampio di “supportate”
 - Viene introdotta una nuova sezione speciale del registro delle imprese dove sono censiti gli “incubatori certificati che svolgono attività di accelerazione”
- (2) Entro 60 giorni è previsto un Decreto MIMIT volto ad aggiornare i criteri minimi necessari per la certificazione.
- (3) Si esclude per questi nuovi “acceleratori certificati” la possibilità di accedere a tutti i benefici previsti dall’Art. 26 (Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio) e Art. 27 (Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato) del DL n. 179 del 2012 e al nuovo beneficio di cui all’Art. 27 della presente Legge (credito d’imposta 8%).

COMMENTO

- L’ampliamento della platea dei soggetti che possono essere “certificati” garantisce una rappresentazione più completa, inclusiva e articolata della filiera dell’innovazione riflettendo meglio la diversità e la complessità dell’ambiente imprenditoriale contemporaneo.
- Il ridimensionamento del requisito degli “*spazi fisici*” dalla certificazione consente di superare caratteristiche ormai obsolete, non più rappresentative dei centri di innovazione: oggi, le attività di supporto e accelerazione si svolgono sempre più frequentemente *anche* in modalità remota e digitale.
- **Da evidenziare negativamente il comma 3 che esclude questi nuovi soggetti dalle agevolazioni previste per gli “incubatori certificati”.**
- **Già approvato il Decreto MIMIT su cui, tuttavia, si sarebbe potuto provare a semplificare di più i criteri per la certificazione**

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

TABELLA A DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORE DI START-UP INNOVATIVE (per ognuno dei requisiti l'incubatore o acceleratore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo) Art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d)				
Riferimento alla LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221	Requisiti	Valori minimi		Punti
		Incubatori	Acceleratori	
Art. 25 comma 5 lettera a)	Superficie della struttura a uso esclusivo dell'incubazione o di supporto da parte dell'acceleratore delle imprese (in metri quadrati), anche in forma di fruizione di servizio di spazi di lavoro collaborativi.	400	50	10 Punti
Art. 25 comma 5 lettera b)	Velocità di trasmissione di dati del collegamento Internet verso l'esterno (banda simmetrica garantita).	10 Mbps	10 Mbps	10 Punti (Almeno uno dei 3 requisiti)
	Presenza di macchinari e/o piattaforme per test e/o prototipazione (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture e/o infrastrutture digitali convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI	NO	
	Presenza di sale prove prototipi (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture e/o infrastrutture digitali convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI	NO	
Art. 25 comma 5 lettera c)	Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche).	3	3	10 Punti (Entrambi i requisiti)
	Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di impresa e di innovazione del personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente.	15	15	
Art. 25 comma 5 lettera d)	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con centri di ricerca e Università, finalizzati allo sviluppo o alla accelerazione delle start-up innovative, indicando quali.	SI	NO	10 Punti (Almeno uno dei 3 requisiti)
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con partner finanziari e/o industriali, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative (istituti di credito, gruppi di Business Angel, investitori	SI	SI	
	professionali, fondi di Venture Capital, piattaforme di equity crowdfunding, grandi imprese), indicando quali.			
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando quali.	SI	SI	

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

TABELLA B

(per ognuno dei requisiti l'incubatore o l'acceleratore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo)

Art. 25 comma 5 lettera e)

Riferimento alla LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221	Indicatori del requisito di cui all'articolo 25, comma 5, lett. e)	Valori minimi		Punti
		Incubatori	Acceleratori	
Art. 25 comma 7 lettera a)	Numero di candidature (idee progettuali iniziali) pervenute all'incubatore o richieste di supporto pervenute all'acceleratore nell'ultimo anno, purché registrate formalmente con mezzi cartacei e/o elettronici	100	0	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera b)	Numero di start-up innovative attualmente ospitate (imprese costituite in possesso di un contratto di accompagnamento/incubazione con l'incubatore) o servite (in possesso di un contratto di supporto e accelerazione con l'acceleratore).	10	10	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera c)	Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione o di accelerazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione o di accelerazione) in stato attivo nell'ultimo anno.	5	5	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera d)	Numero di collaboratori (dipendenti, soci operativi, prestatori d'opera in work for equity) che operano attualmente nelle start-up innovative presenti nell'incubatore o servite dall'acceleratore, escludendo il personale dell'incubatore o dell'acceleratore.	30	30	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera e)	Variazione percentuali degli occupati totali delle start-up innovative incubate o supportate dell'ultimo anno rispetto a quelli dell'anno precedente (1)	10%	20%	10 Punti
Art. 25 comma 8 lettera f)	Variazione percentuale del valore complessivo della produzione delle start-up innovative incubate o supportate dell'ultimo anno rispetto a quello dell'anno precedente (2)	5%	10%	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera g)	Capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative attualmente incubate o supportate nell'ultimo anno, anche in forma di convertendo (in euro)	300.000	600.000	10 Punti (Almeno uno dei 2 requisiti)
	Fondi pubblici di sostegno a start-up innovative, progetti di ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell'ultimo anno (in euro)	500.000	600.000	
Art. 25 comma 7 lettera h)	Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto presentate nell'ultimo anno da parte delle start-up innovative attualmente incubate o supportate.	5	0	10 Punti

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

(1) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(OCC) = \frac{OCC_t}{OCC_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove OCC_t rappresenta il totale degli occupati medi dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore o supportate dall'acceleratore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sugli occupati sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

(2) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(PROD) = \frac{PROD_t}{PROD_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove $PROD_t$ rappresenta il valore della produzione complessiva totale (voce A del conto economico) dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore o supportate dall'acceleratore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sulla produzione sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 33. *(Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente»;
- b) al comma 94, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), siano almeno pari al 5 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente».

2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati, ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e commi 92 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 8, comma 5, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «fondi comuni di investimento mobiliari chiusi» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, ivi compresi quelli di venture capital».

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 33. *(Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up innovative)*

Rif. proposte InnovUp: *Aumento degli incentivi fiscali per investimenti verso Venture Capital (VC) e altri investitori professionali*

GIUDIZIO → **Molto positivo**

ANALISI

- (1,2) Possibilità per Casse di Previdenza e Fondi Pensione di mantenere l'**esenzione sul capital gain sugli investimenti qualificati** (pari al massimo al 105 dei loro asset) solo se il 5% nel 2025 e il 10% dal 2026, di tali investimenti, viene allocato in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital.

COMMENTO

- La misura risulta essere particolarmente positiva perché promuove l'**afflusso del risparmio previdenziale verso settori strategici dell'economia reale**, quali imprese produttive, infrastrutture e startup innovative → Obiettivo duplice:
 - si favorisce la crescita di startup e scaleup tecnologiche
 - si assicurano rendimenti competitivi per i fondi pensione, che potranno trarre vantaggio dalle opportunità di guadagno offerte da un ecosistema imprenditoriale in sviluppo.
- Si evidenzia, tuttavia, che sarà necessario **porre attenzione** alla risposta del mercato perché Fondi Pensione e Casse di Previdenza potrebbero allocare questa quota di investimenti su Fondi di Venture Capital di altre nazioni Europee. Inoltre, potrebbero ottenere simili agevolazioni fiscali con altri strumenti finanziari. Infine, si rende necessaria un'analisi di quanto tali realtà siano già esposte sull'asset class del Venture Capital in quanto risulta che in diversi casi il 10% degli investimenti qualificati sia già impegnata su questo settore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 35. *(Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative)*

1. Al comma 1 dell'articolo 26-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società o di un fondo di venture capital costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 35. *(Disposizioni per favorire l'investimento privato nelle start-up innovative)*

Rif. proposte InnovUp: *Attrazione e conservazione dei talenti per aumentare la competitività del Paese*

GIUDIZIO → **Positivo**

ANALISI

- (1) **Estensione del cosiddetto “Investor VISA” per investitori esteri non UE** non solo ad investimenti di almeno 500.000€ in imprese italiane o 250.000€ in startup innovative ma anche ad investimenti di almeno 500.000€ in Fondi di Venture Capital.

COMMENTO

- Misura utile per attrarre capitali e investitori dall'estero.



ASSOLOMBARDA



Legge di Bilancio 2025

Legge di Bilancio 2025

Art. 1 comma 4 Sono **esclusi** dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese: [...]

b) le somme **investite nelle start-up innovative**, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; [...]

→ Esclusione degli investimenti in startup dal nuovo **tetto alle detrazioni**

Art. 1 comma 21 All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente:

«36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano **ricavi derivanti da servizi digitali** di cui al comma 37 nel territorio dello Stato e che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis, realizzano un ammontare complessivo di **ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro**»

→ Reintroduzione della soglia di 750.000.000€ di fatturato globale per l'applicazione della cd. **web tax**

Legge di Bilancio 2025

Art. 1 comma 23 L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al **26 per cento**.

Art. 1 comma 24 Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui alla lettera c-sexies)* del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l'aliquota del **33 per cento**.

→ riduzione dal 42% paventato al mantenimento del 26% nel 2025 e poi al 33% del 2026 per la tassazione sul **capital gain delle crypto attività**

** c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di **cripto-attività**, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.*



ASSOLOMBARDA



Schema di Disegno di Legge Annuale sulle PMI

Schema di Disegno di Legge Annuale sulle PMI

CAPO V - TESTO UNICO STARTUP

Art. 18 *(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di Start up e PMI innovative)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di start up innovative, di PMI innovative e di incubatori e acceleratori di startup, nonché relative a tutte le attività di filiera concernenti servizi di formazione, sostegno ed investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
- b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;
- c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Schema di Disegno di Legge Annuale sulle PMI

CAPO V - TESTO UNICO STARTUP

Art. 18 *(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di Start up e PMI innovative)*

ANALISI

Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per riordinare e riorganizzare le norme sulle start up innovative, gli incubatori e le PMI innovative, attraverso un testo unico che rispetti i seguenti principi:

- **Unificazione e razionalizzazione** della disciplina;
- **Coordinamento** delle norme vigenti per migliorarne coerenza giuridica, logica e sistematica;
- **Riordino** con abrogazione delle norme obsolete o prive di contenuto normativo;
- **Semplificazione** e riduzione degli oneri per migliorare l'azione amministrativa, la certezza del diritto e la concorrenza.

I decreti legislativi saranno proposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato (da rendere entro 30 giorni). Dopo il parere parlamentare (entro 45 giorni prorogabili di 60), il Governo potrà adottare, entro 24 mesi, decreti legislativi integrativi o correttivi.

Schema di Disegno di Legge Annuale sulle PMI

Art. 19 *(Garante per le startup, le micro, piccole e medie imprese)*

1. L'Articolo 17 della Legge 11 novembre 2011, n.180 è sostituito con il seguente:

«Articolo 17 (Garante per le startup, le micro, piccole e medie imprese)

1. È istituito, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Garante per le startup, le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni di:

- a. monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa», della Comunicazione della Commissione europea COM (2021) 219 definitivo, del 29 aprile 2021, recante «Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori», della Comunicazione della Commissione europea COM(2023) 535 definitivo, del 12 settembre 2023, recante «Pacchetto di aiuti per le PMI
- b. analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle startup, le micro, piccole e medie imprese;
b-bis) attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato "Reality Checks", attraverso la raccolta di informazioni da una selezione di esperti e portatori di interesse, pubblici e privati, in determinati settori, per identificare gli ostacoli normativi, tecnici ed economici derivanti dall'attuazione delle relative norme
- a. elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle startup, delle micro, piccole e medie imprese, e promuovere la crescita dell'ecosistema italiano dell'innovazione tecnologica e la massimizzazione della competitività del sistema dell'innovazione e del venture capital italiano, nonché a favorire la promozione della cultura dell'innovazione e della relativa formazione all'interno dell'ecosistema delle startup, delle micro, piccole e medie imprese e della pubblica amministrazione;
- b. segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle startup, delle micro, piccole e medie imprese;
- c. trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, per la discussione parlamentare alla presenza del Garante. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle startup, sulle micro, piccole e medie imprese e una sezione dedicata all'ecosistema italiano dell'innovazione tecnologica e del venture capital italiano e individua le misure da attuare per favorirne la competitività. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento;
- d. monitorare le leggi regionali di interesse delle startup, delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
- e. coordinare i garanti delle startup, delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione di cui alla lettera e).

Schema di Disegno di Legge Annuale sulle PMI

Art. 19 *(Garante per le startup, le micro, piccole e medie imprese)*

2. Anche ai fini dell'attività di analisi di cui al comma 1, il Garante, con proprio rapporto, dà conto delle valutazioni delle categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle startup, delle micro, piccole e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo è allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano oneri a carico delle startup, delle micro, piccole e medie imprese.

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante concentra le attività di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati.

4. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, della collaborazione dei Ministeri e delle società pubbliche competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di commercio. Può stipulare convenzioni non onerose per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di società e primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio dell'attività di impresa.

4 bis) Presso il Garante di cui al comma 1 è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle startup, delle micro, piccole e medie imprese, e dei principali rappresentanti dell'ecosistema dell'innovazione tecnologica e del venture capital italiano, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avalimento di esperti settoriali, le consultazioni, i "Reality Checks" di cui alla lettera b-bis) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità

5. Presso il Garante di cui al comma 1 è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle startup, delle micro, piccole e medie imprese, e dei principali rappresentanti dell'ecosistema dell'innovazione tecnologica e del venture capital italiano, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avalimento di esperti settoriali, le consultazioni, i "Reality Checks" di cui alla lettera x) del comma 1, si svolgono con regolarità e ai partecipanti è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.

6. Il Garante di cui al comma 1 è identificato nella figura del Direttore pro tempore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy competente per le startup, le micro, piccole e medie imprese e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. Il Garante si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.».

Schema di Disegno di Legge Annuale sulle PMI

CAPO V - TESTO UNICO STARTUP

Art. 19 *(Garante per le startup, le micro, piccole e medie imprese)*

ANALISI

È istituito, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il **Garante per le startup, le micro, piccole e medie imprese**, che svolge le funzioni di:

- **Monitoraggio comunicazione UE:** Verifica l'attuazione della comunicazione «Una corsia preferenziale per la piccola impresa» e aggiornamenti.
- **Impatto regolamentazione su startup e MPMI:** Valuta l'impatto delle norme sulle startup, micro, piccole e medie imprese.
- **Consultazioni pubbliche:** Raccoglie informazioni con il metodo "Reality Checks" per individuare ostacoli normativi e tecnici.
- **Proposte per sviluppo:** Formula proposte per favorire startup, innovazione tecnologica e competitività.
- **Segnalazione oneri:** Informa le autorità su normative che impongono costi rilevanti a startup e MPMI.
- **Trasmissione Relazione annuale:** Presenta entro il 28 febbraio la relazione annuale al Presidente del Consiglio, trasmessa al Parlamento entro 30 giorni.
- **Monitoraggio leggi regionali:** Valuta le leggi regionali di interesse e promuove buone pratiche.
- **Coordinamento garanti:** Promuove incontri tra garanti regionali e redige relazioni condivise.

Attività del garante:

- Relazioni oneri in capo a startup e MPMI: Redige rapporti sugli effetti normativi e amministrativi per startup e MPMI, con il contributo di categorie rappresentative.
- Comunicazione su contenuti Relazione PMI: Il Governo, entro 60 giorni dalla relazione, comunica alle Camere i contenuti della relazione del Garante.
- Supporto ad attività Garante : Collabora con associazioni di categoria, enti pubblici e camere di commercio per dati e analisi.
- Tavolo di consultazione permanente: Riunisce rappresentanti di categoria e innovazione per confronti e proposte regolari.
- Identificazione del Garante nel Direttore MIMIT start-up



ASSOLOMBARDA



Carmen Giugno

Aree Politiche Fiscali
Assolombarda

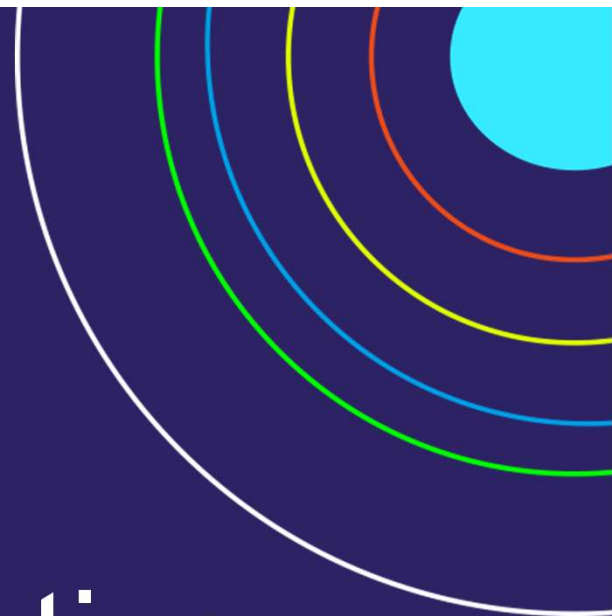
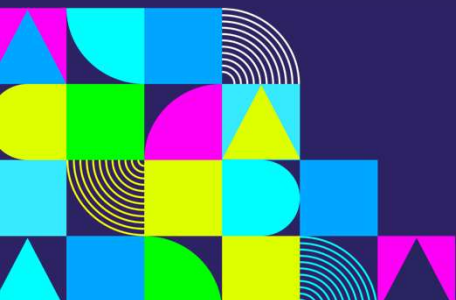


ASSOLOMBARDA

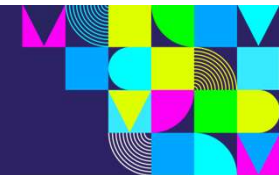


Start up e Pmi innovative

Agevolazioni fiscali per gli investitori



Riferimenti normativi - Agevolazioni fiscali per gli investitori



Regole generali

DL 179/2012

**Disciplina
Start up
innovative**

Agevolazioni fiscali per gli investitori (art. 29 e 29 bis)

- Detrazione Irpef ordinaria e deduzione Ires (art. 29; DM 7.5.2019)
- Detrazione Irpef «de minimis» (art. 29 bis; DM 28.12.2020)

DL 3/2015

**Disciplina
PMI
innovative**

Agevolazioni fiscali per gli investitori (art. 4, commi 9 e 9 ter)

- Detrazione Irpef ordinaria e deduzione Ires (c. 9 rinvia all'art. 29, DL. 179/2012; DM 7.5.2019)
- Detrazione Irpef «de minimis» (c. 9 ter; DM 28.12.2020) - abrogata dal 2025

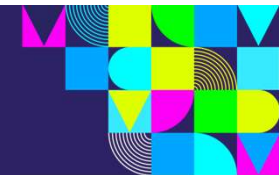
DL 73/2021

**Esenzione
plusvalenze
(inattuata fino
al 2024)**

Esenzione Irpef plusvalenze investitori (art. 14, commi 1- 4)

- Da cessione partecipazioni in Start up e Pmi innovative (commi 1, 2, 4)
- Da cessione partecipazioni in società «ordinarie» reinvestite in Start up o Pmi innovative (commi 3, 4)

Riferimenti normativi - Agevolazioni fiscali per gli investitori



Interventi di modifica

L. 162/2024
(Legge
Centemero)

Promozione
e sviluppo
Start up
e Pmi innovative

- **Credito d'imposta** per le eccedenze detrazione Irpef «de minimis» (art. 2)
- **Attuazione**, con modifiche, esenzione plusvalenze DL 73/2021 (art. 4)

L. 193/2024
(Legge
concorrenza)

Legge annuale
per il mercato e
la concorrenza

Modifiche **agevolazioni fiscali** per gli investitori (art. 31)

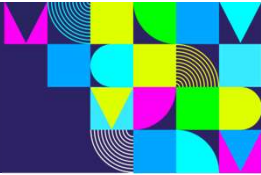
- **Potenziamento** detrazione Irpef «de minimis» Start up innovative (da 50% a 65%) ma riduzione periodo agevolato (da 5 a 3 anni)
- **Abrogazione** detrazione Irpef «de minimis» Pmi innovative
- **Limitazioni** (NO agevolazioni ordinarie e «de minimis» se partecipazione >25% e se investitore è fornitore «qualificato»)
- Altre novità (su decadenza e investimenti in convertendo)

In arrivo...

Testo unico
norme su Start
up e Pmi
innovative

Previsto da DDL sulle Pmi (approvato dal Governo il 14.1.2025) con l'obiettivo di ordinare le norme vigenti e migliorarne la coerenza giuridica, logica e funzionale

Riferimenti normativi - Agevolazioni fiscali per gli investitori



NB: la stretta sulle detrazioni fiscali per i contribuenti Irpef con reddito complessivo > 75.000 euro (LdB 2025, art. 1, c. 10; art. 16 ter Tuir) **non si applica** alle somme investite in Start up (DL 179/2012, artt. 29 e 29 bis) e Pmi innovative (DL 3/2015, art. 4, commi 9 e 9 ter).



ASSOLOMBARDA



Sommario

1

Agevolazioni fiscali per investimenti in Start up e Pmi innovative

- 1a) Investimenti in Start up innovative da parte di PF e PG
- 1b) Investimenti in Pmi innovative da parte di PF e PG
- 1c) Investimenti in Start up innovative da parte di incubatori e acceleratori certificati

2

Esenzione plusvalenze realizzate dagli investitori PF

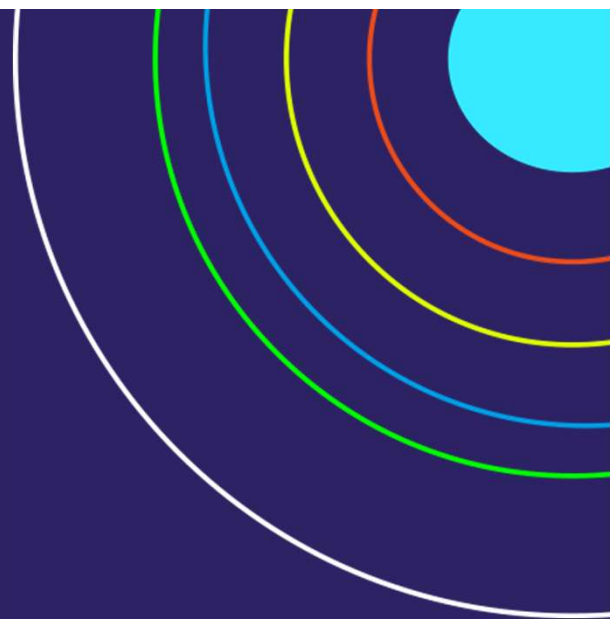
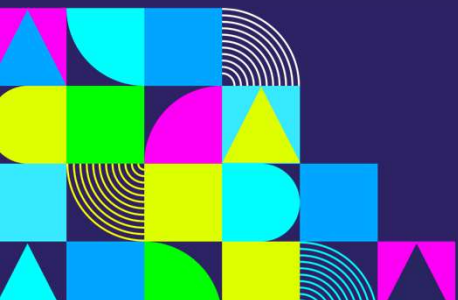
- Plusvalenze da cessione partecipazioni in Start up e Pmi innovative
- Plusvalenze «ordinarie» reinvestite in Start up e Pmi innovative



ASSOLOMBARDA



1 Agevolazioni fiscali per investimenti in Start up e Pmi innovative





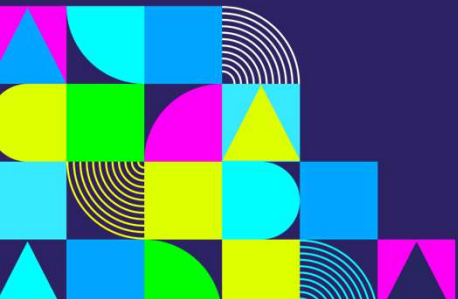
ASSOLOMBARDA



1a - Agevolazioni fiscali per investimenti in Start up innovative

D.L. 179/2012

- art. 29 (detrazione Irpef/deduzione Ires «ordinarie»); DM 7.5.2019
- Art. 29 bis (detrazione Irpef «de minimis»); DM 28.12.2020



Detrazione Irpef «ordinaria» - Persone fisiche (DL 179/2012, art. 29; DM 7.5.2019)

L'impianto della detrazione Irpef «ordinaria» è confermato (con alcune limitazioni, vd. slide 39)

Agevolazione

Detrazione Irpef = **30%*** delle somme investite nel capitale sociale di Start up innovative (anche tramite OICR o altre società che investono prevalentemente in Start up innovative, c.d. «intermediari qualificati»)

* L'aliquota del 30% è applicabile dal 2017 ed è stata autorizzata dall'UE **fino al 31.12.2025** (Decisione C(2018) 8389 final del 17 dicembre 2018)

Investimento massimo agevolabile

€ **1 milione** per ciascun periodo d'imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati) [Detrazione max annua = 300k]

Detrazione «eccedente»

Può essere utilizzata negli anni successivi ma **non oltre il 3°**

Holding period

3 anni (in caso di cessione anche parziale prima dei 3 anni, si decade dall'agevolazione = obbligo di restituire il beneficio con interessi legali senza sanzioni)

NB: la Start up non può ricevere più di € **15 mil** di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolato

**Deduzione Ires - Persone giuridiche
(DL 179/2012, art. 29; DM 7.5.2019)**

L'impianto della deduzione Ires è confermato (con alcune limitazioni, vd. slide 39)

Agevolazione

Deduzione Ires = **30%*** delle somme investite nel capitale sociale di Startup innovative (anche tramite OICR o società che investono prevalentemente in Startup innovative, c.d. «intermediari qualificati»)

*L'aliquota del 30% è applicabile dal 2017 ed è stata autorizzata dall'UE **fino al 31.12.2025** (Decisione C(2018) 8389 final del 17 dicembre 2018)

**Investimento
massimo agevolabile**

€ **1,8 milioni** per ciascun periodo d'imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati) [Deduzione max annua = 540k; Risparmio Ires max annuo = 129.600 €]

**Deduzione
«eccedente»**

Può essere utilizzata negli anni successivi ma **non oltre il 3°**

Holding period

3 anni (in caso di cessione anche parziale prima dei 3 anni, si decade dall'agevolazione = obbligo di restituire il beneficio con interessi legali senza sanzioni)

NB: la Start up non può ricevere più di € **15 mil** di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolato

Novità Legge per la concorrenza (L. 193/2024, art. 31, c. 1) - in vigore dal 18.12.2024

Le agevolazioni fiscali «ordinarie» (detrazione Irpef e deduzione Ires):

Periodo agevolato
(art. 29, c. 7 bis)

- sono **concesse** per un massimo di **5 anni** dalla data di iscrizione nella sezione speciale

 no agevolazione per eventuale permanenza nella Sezione speciale > 5 anni

Limitazioni
(art. 29, c. 7 bis)

- **non si applicano** se:
 - l'investimento genera una **partecipazione «qualificata»** (> 25% del capitale sociale o dei diritti di governance)
 - oppure se l'investitore è anche **fornitore «qualificato» della Start up innovativa** (= fornisce alla Start up innovativa, direttamente o attraverso società controllata o collegata, servizi per un fatturato > 25% dell'investimento agevolabile)

Tutti gli altri aspetti delle agevolazioni fiscali «ordinarie» (vd. slide precedenti) restano invariati

Detrazione Irpef ordinaria (Persone fisiche) - Riepilogo

(art. 29 DL 179/2012 + DM 7.5.2019)

	Vecchio regime	Nuovo regime
<i>Aliquota agevolativa</i>	30%	=
<i>Periodo agevolato</i>	Tutto il periodo di iscrizione alla sezione speciale	Fino a 5° anno dalla iscrizione alla sezione speciale (periodo successivo non agevolato)
<i>Dimensione partecipazione generata dall'investimento</i>	Nessun limite	No agevolazione se investimento genera partecipazione «qualificata» (investimenti effettuati dal 18.12.2024)
<i>Investimento da soggetto che fornisce servizi alla Start up</i>	Nessun limite	No agevolazione se l'investitore è un fornitore di servizi «qualificato» della Start up (investimenti effettuati dal 18.12.2024)
<i>Investimento max agevolabile</i>	1.000.000 [Detrazione max=300k]	=
<i>Detrazione «eccedente»</i>	Riporto in avanti (non oltre il 3° anno)	=
<i>Holding period</i>	3 anni	=

Deduzione Ires (Persone giuridiche) - Riepilogo

(art. 29 DL 179/2012 + DM 7.5.2019)

	Vecchio regime	Nuovo regime
<i>Aliquota agevolativa</i>	30%	=
<i>Periodo agevolato</i>	Tutto il periodo di iscrizione alla sezione speciale	Fino a 5° anno dalla iscrizione alla sezione speciale (periodo successivo non agevolato)
<i>Dimensione partecipazione generata dall'investimento</i>	Nessun limite	No agevolazione se investimento genera partecipazione «qualificata» (investimenti effettuati dal 18.12.2024)
<i>Investimento da soggetto che fornisce servizi alla Start up</i>	Nessun limite	No agevolazione se l'investitore è un fornitore di servizi «qualificato» della Start up (investimenti effettuati dal 18.12.2024)
<i>Investimento max agevolabile</i>	1.800.000 [Deduzione max=540k]	=
<i>Detrazione «eccedente»</i>	Riporto in avanti (non oltre il 3° anno)	=
<i>Holding period</i>	3 anni	=

Detrazione Irpef «de minimis» - Persone fisiche (DL 179/2012, art. 29 bis; DM 28.12.2020)

L'impianto della detrazione Irpef «de minimis» subisce importanti modifiche (vd. slide 43 - 47)

Agevolazione

Detrazione Irpef = **50%** delle somme investite nel capitale sociale di Start up innovative (anche tramite OICR che investono prevalentemente in Start up innovative - NO società). **Dal 2025 65%** (vd. slide 43)

NB: alternativa alla detrazione ordinaria, applicabile solo agli aumenti di capitale, non «automatica»

Investimento massimo agevolabile

€ **100k** per ciascun periodo d'imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati) [Detrazione max = 50k]

Detrazione «eccedente»

Può essere utilizzata negli anni successivi ma **non oltre il 3°** - **Dal 2024 credito d'imposta per l'eccedenza** (vd. slide 46)

Holding period

3 anni (in caso di cessione anche parziale prima dei 3 anni, si decade dall'agevolazione = obbligo di restituire il beneficio con interessi legali senza sanzioni)

NB: la Start up innovativa deve rispettare il limite «de minimis» (300k nel triennio come impresa unica)*

* Limite 300K si applica dal 2024 (Reg. UE 2023/2831), prima 200k

Novità Legge per la concorrenza (L. 193/2024, art. 31, c. 2) - in vigore dal 18.12.2024

La detrazione Irpef «de minimis»:

Potenziamento...
ma periodo agevolato
più breve!
(art. 29 bis, c. 1bis e 2)

Limitazioni
(art. 29 bis, c. 1)

- è **potenziata** (l'aliquota agevolativa passa dal 50% al **65%**) ma diventa applicabile solo sino al **3° anno** di iscrizione alla sezione speciale
Decorrenza: investimenti effettuati dall'1.1.2025
- **non si applica** se:
 - l'investimento genera una **partecipazione «qualificata»** (> 25% del capitale sociale o dei diritti di governance)
 - oppure se l'investitore è anche **fornitore «qualificato» della Start up innovativa** (= fornisce alla Start up servizi - direttamente o attraverso società controllata o collegata - per un fatturato > 25% dell'investimento agevolabile)

Investimento max agevolabile e holding period invariati (vd. slide 42)

Decadenza (art. 29 bis, c. 3)

- Non si decade dalla detrazione Irpef «de minimis» se la cessione della partecipazione avviene in «*casi indipendenti dalla volontà dell'investitore*»*

* *Es.:* esercizio da parte del socio di controllo del diritto di trascinarsi, c.d. «drag along» (la norma supera l'orientamento dell'AdE, vd. risposta a interpello n. 390/2023)

Perché questa apertura solo per la detrazione «de minimis»? Scelta o errore di coordinamento normativo?

«Investimenti in convertendo» (art. 29 bis, c. 3)

- In caso di «investimenti in convertendo», la detrazione «de minimis» matura
 - dalla **data del bonifico** alla Start up della somma investita con causale “versamento in conto aumento di capitale”
(la detrazione matura prima della conversione)
 - a condizione che la somma sia iscritta a **riserva patrimoniale**
(da imputare a capitale sociale – ed eventualmente a sovrapprezzo – in sede di conversione)

Punti da chiarire

1) Non esiste una definizione di «**investimenti in convertendo**»: applicabile definizione di **SFP EQUITY*** (vd. Sintesi AdE 1/2023)?

*Apporto di risorse finanziarie senza alcun diritto al rimborso destinato a essere convertito in equity

2) La norma non parla di «versamento in conto futuro aumento di capitale»: sono esclusi i **Safe*?**

*Apporto di risorse finanziarie con diritto al rimborso se non c'è aumento di capitale (vd. interr. parl. 8.1.2025 n. 5-03296: detrazione matura alla conversione non al versamento del denaro)

3) Perché apertura solo per la detrazione «de minimis»? Scelta o errore di coordinamento normativo?

Novità Legge Centemero (L. 162/2024, art. 2)

**Meccanismo
credito d'imposta**

- Per la detrazione «de minimis» eccedente l'Irpef lorda è riconosciuto un credito d'imposta
 - utilizzabile in dichiarazione in diminuzione delle imposte o in compensazione (art. 17, D.Lgs. 241/97)
 - fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione e nei successivi periodi (senza limiti temporali)

Decorrenza: investimenti effettuati* **dal 2024**

* Data di effettuazione = data di deposito nel Registro delle imprese dell'atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale

NB: la trasformazione è possibile solo se la detrazione «de minimis» è superiore all'Irpef lorda e non è ammessa in caso di detrazione ordinaria

Meccanismo credito d'imposta

• Modello Redditi PF 2025

		Codice fiscale		Codice identificativo a identificativo estero		Tipologia investimento		Ammontare investimento	
		1		1A		2		3	,00
RP80	Investimenti start up	Codice	4	Ammontare detrazione 30%	5	Ammontare detrazione 50%	5A	Totale detrazione 30%	6
				,00		,00		,00	Totale detrazione 50%
								6A	,00
RN21		Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		RP80 col. 6		Detrazione utilizzata 30%		Detrazione utilizzata 50%	
				1		2		3	
				,00		,00		,00	
				Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione			Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione		
RX42		Credito d'imposta Start-up e PMI art. 2, L. 162/2024							
				,00				,00	

• Codice tributo F24: 7076 (ris. 30 del 28.4.2025)

Start up innovative - Detrazione Irpef de minimis

Detrazione Irpef «de minimis» (Persone fisiche) - Riepilogo

(art. 29 bis DL 179/2012, DM 28.12.2020) NB: alternativa a detrazione ordinaria

	Vecchio regime	Nuovo regime
<i>Aliquota agevolativa</i>	50%	65% (investimenti effettuati dall'1.1.2025)
<i>Periodo agevolato</i>	Tutto il periodo di iscrizione alla sezione speciale *solo aumento di capitale sociale	Fino a 3° anno dalla iscrizione alla sezione speciale* (investimenti effettuati dall'1.1.2025) *solo aumento capitale sociale
<i>Dimensione partecipazione generata dall'investimento</i>	Nessun limite	No agevolazione se investimento genera partecipazione «qualificata» (investimenti effettuati dal 18.12.2024)
<i>Investimento da soggetto che fornisce servizi alla Start up</i>	Nessun limite	No agevolazione se l'investitore è un fornitore di servizi «qualificato» della Start up (investimenti effettuati dal 18.12.2024)
<i>Investimento max agevolabile</i>	100.000	Invariato
<i>Detrazione «eccedente»</i>	Riporto in avanti (non oltre il 3° anno)	Trasformabile in credito d'imposta (investimenti effettuati dal 2024)
<i>Holding period</i>	3 anni	Invariato (NO decadenza se la cessione è indipendente dalla volontà dell'investitore)
<i>Investimento in convertendo</i>	Maturazione detrazione alla conversione	Maturazione detrazione al bonifico (investimenti effettuati dall'1.1.2025)



ASSOLOMBARDA



1b - Agevolazioni fiscali per investimenti in Pmi innovative

D.L. 3/2015, art. 4

- comma 9 (detrazione Irpef/deduzione Ires «ordinarie»); DM 7.5.2019
- comma 9 ter (detrazione Irpef «de minimis»); DM 28.12.2020

**Detrazione Irpef «ordinaria» (Persone fisiche) e Deduzione Ires (Persone giuridiche)
(DL 3/2015, art. 4, c. 9)**

Agli investimenti in Pmi innovative si applicano le stesse agevolazioni «ordinarie» (detrazione Irpef/deduzione Ires del 30%) previste per gli investimenti in Start up innovative*

* Il DL 3/2015 (art. 4, c. 9) rinvia all'art. 29 del DL 179/2012 (+ DM 7.5.2019)

NB: agevolabili solo investimenti in **PMI** (Decreto 7.5.2019, art. 1; Reg. 651/2014, art. 21) che ricevono l'investimento:

- anteriormente alla loro prima vendita commerciale o entro 7 anni dalla stessa
- oppure tra il 7° e il 10° dalla prima vendita commerciale (serve valutazione di un esperto esterno che attesti la potenzialità di generare rendimenti)
- indipendentemente dall'età, in presenza di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mkt geografico (investimento deve essere > 50% fatturato medio dei precedenti 5 anni)

Novità introdotte dalla L. 193/2024 (art. 31, c. 1)

- Non dovrebbe applicarsi la limitazione temporale dei 5 anni (art. 29, c. 7 bis, 1° periodo)
- Dovrebbero applicarsi le limitazioni per le partecipazioni «qualificate» e per gli investitori fornitori «qualificati» (art. 29, c. 7 bis, 2° periodo)

Detrazione Irpef «de minimis» (Persone fisiche) - **abrogata dal 2025 (L. 193/2024, art. 31, c. 3)
(DL 3/2015, art. 4, c. 9 ter; DM 28.12.2020)**

**Agevolazione
«de minimis»**

Detrazione Irpef = **50%** delle somme investite nel capitale sociale di Pmi innovative (anche tramite OICR che investono prevalentemente in Start up innovative - NO società)

NB: spetta prioritariamente rispetto a detrazione «ordinaria» e fino a 300K (su eccedenza detrazione ordinaria nei limiti del Reg. «de minimis»), solo per aumenti di capitale, non «automatica»

**Investimento
massimo agevolabile**

€ **300k** per ciascun periodo d'imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati) [Detrazione max = 150k]

**Detrazione
«eccedente»**

Può essere utilizzata negli anni successivi ma **non oltre il 3°**.
Per il 2024 **credito d'imposta** per eccedenza (L. 162/2024, art. 2, slide 17)

Holding period

3 anni (in caso di cessione anche parziale prima dei 3 anni, si decade dall'agevolazione = obbligo di restituire il beneficio con interessi legali senza sanzioni)

NB: la Start up innovativa deve rispettare il limite «de minimis» (300k nel triennio come impresa unica)*

* Limite 300K si applica dal 2024 (Reg. UE 2023/2831), prima 200k

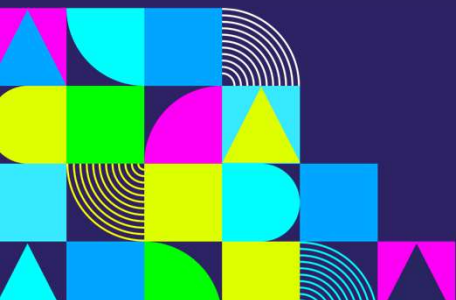


ASSOLOMBARDA



1c - Agevolazioni fiscali per investimenti in Start up innovative da parte di incubatori e acceleratori certificati

L. 193/2024, art. 32



Start up innovative - Credito d'imposta incubatori/acceleratori

Credito d'imposta per incubatori e acceleratori certificati* (L. 193/2024, art. 32)

La L. 193/2024 apporta modifiche alla nozione di incubatore certificato, includendo tra le attività esercitabili anche quelle di accelerazione e supporto. Gli incubatori, se esercitano anche attività di accelerazione 1) devono essere iscritti in un'apposita sezione del Registro delle imprese 2) sono esclusi dalle agevolazioni camerali (art. 26, DL 179/2012) e dalle agevolazioni fiscali per gli strumenti assegnati a dipendenti e amministratori (art. 27, DL 179/2012)

Agevolazione «de minimis» (Reg. 2023/2831)

Credito d'imposta = **8%** delle somme investite - **dal 2025** - nel capitale sociale di Start up innovative (anche tramite OICR o altre società che investono prevalentemente in Start up innovative, c.d. «intermediari qualificati»)

Investimento massimo agevolabile

€ **500.000** per ciascun periodo d'imposta

Holding period

3 anni (in caso di cessione anche parziale prima dei 3 anni, si decade dall'agevolazione = obbligo di restituire il beneficio con interessi legali senza sanzioni)

NB: previsto limite di spesa per lo Stato di **1,8 € mil** l'anno (dal 2025). Disposizioni attuative demandate a decreto Mimit/Mef (da emanare entro il 16.2.2025)



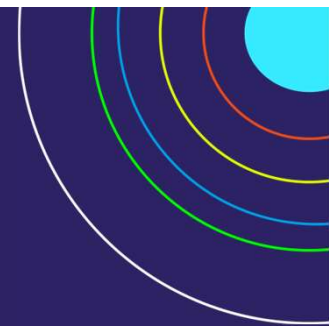
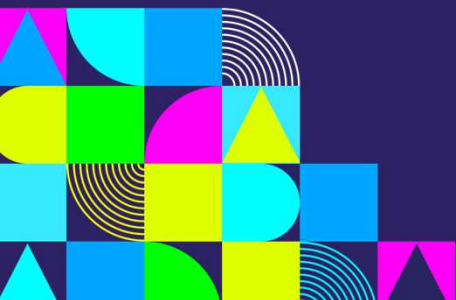
ASSOLOMBARDA



2 Esenzione plusvalenze

D.L. 73/2021, art. 14

- Plusvalenze da cessione partecipazioni in Start up e Pmi innovative (commi 1 e 2)
- Plusvalenze «ordinarie» reinvestite in Start up e Pmi innovative (comma 3)



Esenzione plusvalenze

**Esenzione plusvalenze
da cessione partecipazioni
in Start up e PMI innovative
(DL 73/2021, art. 14, commi 1 e 2)**

Regime Ue applicabile

Partecipazioni agevolate

Il regime di esenzione - rimasto inattuato per mancanza dell'autorizzazione UE - viene «sbloccato» e modificato dalla L. 162/2024 (art. 4)

Il regime di esenzione viene inserito nell'ambito del **Reg. 651/2014** (aiuti esentati da obbligo di notifica alla Commissione europea)

L'esenzione (anziché IS del 26%) si applica alle **plusvalenze** realizzate da persone fisiche fuori dal regime d'impresa (art. 67, Tuir) derivanti dalla cessione di partecipazioni in Start up e Pmi innovative:

- acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dall'**1.6.2021** al **31.12.2025**
- possedute per almeno **tre anni**
- agevolate con la **detrazione ordinaria del 30%***

* In origine esenzione anche per investimenti agevolati con la detrazione «de minimis». Limitazione introdotta dalla L. 162/2024 per inserire l'agevolazione tra gli aiuti che non necessitano di autorizzazione UE.

Partecipazioni agevolate

In caso di partecipazioni in **PMI innovative**, l'esenzione si applica se la PMI soddisfa almeno una delle condizioni del par. 3, art. 21, Reg. 651/2014 ossia

- non ha operato in alcun mercato
- opera in qualsiasi mercato da meno di 10 anni dall'iscrizione al Registro delle imprese o da meno di 7 anni dalla prima vendita commerciale
- necessita di un investimento iniziale superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni

**Esenzione plusvalenze
reinvestite
in Start up e PMI innovative
(DL 73/2021, art. 14, c. 3)**

Partecipazioni agevolate

Il regime di esenzione - rimasto inattuato per mancanza dell'autorizzazione UE - viene «sbloccato» e modificato dalla L. 162/2024 (art. 4)

L'esenzione (anziché IS 26%) si applica alle **plusvalenze** realizzate da persone fisiche fuori dal regime d'impresa (art. 67, Tuir) e derivanti dalla cessione di partecipazioni in società «ordinarie» (artt. 5 e 73, c. 1, lett. a, d):

- detenute già alla data del **26.5.2021**
- reinvestite in Start up o PMI innovative entro un anno dal conseguimento mediante sottoscrizione di capitale sociale entro il **31.12.2025**.

In caso di reinvestimento in **PMI innovative**, l'esenzione si applica se la PMI soddisfa almeno una delle condizioni del par. 3, art. 21, Reg. 651/2014 (vd. slide precedente)

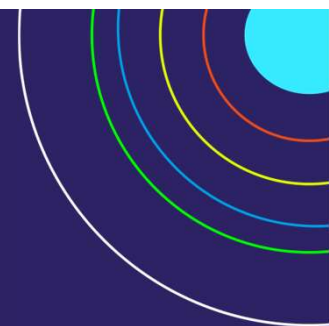
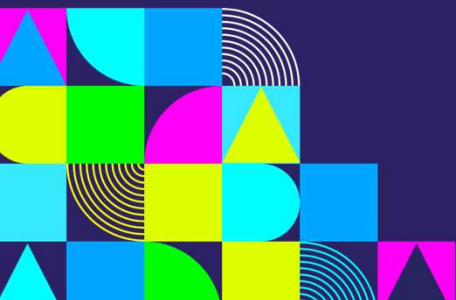
NB: in caso di **successiva cessione** della partecipazione nella Start up o PMI innovativa: no esenzione



ASSOLOMBARDA



Osservazioni finali



Legge Centemero

Meccanismo credito d'imposta per la detrazione Irpef eccedente (no detrazione Irpef ordinaria) ✓

Sblocco esenzione plusvalenze (solo partecipazioni acquisite entro 31.12.2025) ✓

Legge Concorrenza

Potenziamento detrazione Irpef «de minimis» Start up innovative (ma riduzione periodo agevolato) ✓

«Investimento in convertendo» (da chiarire) ✓

Credito d'imposta per incubatori e acceleratori certificati (da attuare) ✓

Esclusione agevolazione per partecipazioni «qualificate» e investitori fornitori «qualificati» ✗

Abrogazione detrazione Irpef «de minimis» per investimenti in Pmi innovative ✗

Per approfondimenti sul sito di Assolombarda

➤ «Guida alle agevolazioni per le Start up innovative»:



<https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/monografie/monografia-startup-innovative>



Cosa sono le Start up innovative? Quali requisiti devono possedere?
Gli investitori hanno dei benefici fiscali? Che cos'è il crowdfunding?

➤ «Incentivi fiscali per investimenti in Start up e Pmi innovative»:



<https://www.assolombarda.it/servizi/fisco/guida-agevolazioni-fiscali/sezioni/patrimonializzazione-delle-imprese/incentivi-per-start-up-o-pmi-innovative>



www.assolombarda.it
www.genioeimpresa.it

